DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2003

del 16 maggio 2003

che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 12/2003 del 31 gennaio 2003 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [2].

(3) A causa di alcune modifiche nelle responsabilità e/o nei nomi e nelle designazioni dei ministeri interessati nonché a causa dei recenti cambiamenti nella legislazione norvegese sulla sicurezza sociale e sui servizi sanitari, devono essere mutati alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio [3], già modificati,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72] dell'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1) Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 R 0410**: Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).»

2) Il testo del punto R. (Norvegia) nell'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:

«1. Sosialdepartementet (ministero degli Affari sociali), Oslo.

2. Helsedepartementet (Ministero della sanità), Oslo.

3. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e della pubblica amministrazione), Oslo.

---

[1] GU L 94 del 10.4.2003, pag. 65.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.
[3] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

4. Barne- og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.

5. Justisdepartementet (Ministero della giustizia), Oslo.

6. Utenriksdepartementet (Ministero degli affari esteri), Oslo.»

3) Il testo del punto R. (Norvegia) nell'adattamento l) è sostituito dal testo seguente:

«Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 5 della legge sulle assicurazioni sociali (del 28 febbraio 1997), della legge del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale e della legge del 2 luglio 1999 sui servizi sanitari specializzati, ecc.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 410/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.